



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO

Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA ☎ 06 94528968/86382063 – fax 06 86321078

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - ☎/fax 06 86204218

Codice fiscale: 97714780588

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutoviavolsinio.it

CIRCOLARE N. 16 del 23 settembre 2022

A tutto il personale in servizio nell'Istituto
Docenti - DSGA- Personale ATA

SEDI

Oggetto: disposizioni in materia di vigilanza degli alunni

In merito a quanto specificato in oggetto, si ravvisa l'opportunità di rammentare la responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni e le misure organizzative, ampiamente note, tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni e al contratto di lavoro del personale nonché norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori, responsabilità sancite dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile e dalla legge n. 312/80 art. 61.

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010 e successive), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

PREMESSA

- Il Dirigente scolastico ha il compito di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
- Per il comportamento del personale della scuola e per le norme disciplinari si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni pubblicato sul sito www.istitutoviavolsinio.it nella sezione "personale".

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni.

Art. 1 - Vigilanza e orario di servizio

- La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dal personale in servizio.
- Accoglienza - Ex Art. 29 c. 5 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) - "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle

lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

- Ciascun docente è tenuto a osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente in classe almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- Ogni insegnante accoglie gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**.
- L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- **La vigilanza sui minori diversamente abili**, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a) sostituzioni di tipo ordinario;
- b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti disponibili l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- recupero permessi brevi ove compatibile con l'orario di servizio;
- incarico retribuito a docente disponibile a effettuare ore eccedenti;
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- in caso di impossibilità a predisporre idonea sostituzione, si procederà alla suddivisione degli alunni in altre classi oppure, ove possibile, ad accorpate le classi in ambienti idonei ad accogliere gruppi più numerosi.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza per tutto il tempo necessario a individuare personale docente;
- incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
- in deroga ad altre disposizioni, e solo in caso di emergenza, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno;

Il docente collaboratore del DS o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di

servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 - Malesseri/infortuni

In caso di comparsa di sintomatologia riconducibile al Covid-19, l'operatore presente richiederà l'intervento del collaboratore scolastico perché accompagni lo studente nell'aula predisposta per il temporaneo isolamento dell'alunno.

In caso di altro malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i famigliari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (**numero unico emergenze 112 o 118**).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto (modulistica predisposta) da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe, ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico e ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 112/118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che se ne appurino i fatti, la responsabilità e si attivino le procedure opportune.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3 c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali, ecc.). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I **"precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee a evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso** (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. .3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta a impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi

a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani). Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., **con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.**

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (**arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione**). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Durante il pre-scuola e/o il post-scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. **Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario**; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

La vigilanza è finalizzata anche al contenimento della diffusione del Covid-19, pertanto il personale scolastico vigila affinché gli alunni rispettino le misure precauzionali indicate dalla normativa vigente.

Art. 6 - Vigilanza all'ingresso

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Gli alunni entrano nei locali scolastici sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.

Il collaboratore scolastico in servizio in portineria:

- **non si allontanerà dalla propria postazione di lavoro se non per gravi e comprovati motivi e solo dopo averne dato comunicazione agli uffici di segreteria e richiesto una temporanea sostituzione; se per motivi eccezionali è costretto a lasciare sguarnita la portineria, chiuderà gli ingressi affinché non siano consentite entrate e uscite non controllate e renderà gli ingressi immediatamente operativi al rientro;**
- garantirà la costante e regolare chiusura degli ingressi scolastici negli orari di non apertura al pubblico;
- si asterrà dall'aprire il cancello della scuola senza prima essersi accertato dell'identità del richiedente e del motivo per il quale si richiede l'accesso alla scuola;
- non consentirà che alunni non autorizzati entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando al Dirigente eventuali problematiche in merito;
- non consentirà, se non previa autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico, l'accesso di estranei nell'edificio durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica e l'ingresso dei genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti;
- l'ingresso di personale occasionale deve essere opportunamente registrato secondo le modalità consuete.

Art. 7 - Ingresso di alunni ritardatari

PRIMARIA

- Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi in classe previa firma sul registro da parte del genitore accompagnatore.
- Nel caso in cui i genitori ritardatari lascino gli alunni nelle pertinenze scolastiche senza firmare il registro dei ritardi, sarà data immediata comunicazione del fatto al Dirigente scolastico per il seguito di competenza. Gli insegnanti e/o i collaboratori comunicheranno a questo Ufficio casi di sistematico ritardo.
- In caso di alunni di scuola primaria che accedono a scuola in ritardo rispetto agli orari regolamentari, il collaboratore in servizio in portineria, dopo aver raccolto la firma del genitore/accompagnatore sul registro dei ritardi e annotato l'orario di entrata, tratterrà l'alunno ritardatario in portineria fino a quando un collaboratore di piano non sia disponibile a prelevarlo e accompagnarlo fino in classe per affidarlo al docente.
- nel caso in cui non ci sia disponibilità di personale, il collaboratore in servizio in portineria, dopo aver attuato la procedura di cui all'art. 6, accompagnerà personalmente l'alunno nella propria classe. **NON È CONSENTITO AGLI ALUNNI GIRARE PER I LOCALI SCOLASTICI DA SOLI SENZA VIGILANZA.**

- il docente che accoglie l'alunno deve annotare il ritardo sul registro elettronico.

SECONDARIA

Le entrate in ritardo devono essere riportate sul registro elettronico dal docente in classe e giustificate contestualmente all'entrata in ritardo oppure tramite registro elettronico stesso.

L'ingresso in classe può avvenire solo nei cambi dell'ora. Se un alunno entra a Scuola a lezioni già avviate, sarà autorizzato a entrare in classe al termine dell'ora di lezione.

Entrate successive alla seconda ora sono ammesse solo per casi urgenti e motivati e autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Vigilanza all'uscita

- I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere gli alunni al termine dell'attività didattica, accompagnandoli in fila fino all'uscita indicata, garantendo che il deflusso sia ordinato, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e che alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio; faranno attenzione che gli allievi scendano le scale seguendo la segnaletica prevista.
- I docenti affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.
 - a) Gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori affidatari o da persone da questi delegate, secondo le deleghe comunicate dalla segreteria.
 - b) L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano al punto in cui è prevista la sosta e alla consegna dell'alunno all'assistente e/o all'autista dello scuolabus.
 - c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e riferimenti telefonici, contattano il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.
 - d) In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi di istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.
 - e) In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria e in possesso dell'insegnante di classe. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
 - f) Agli alunni di scuola secondaria di primo grado, al termine delle lezioni, ai sensi dell'art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017 n. 172, qualora autorizzati formalmente dalle rispettive famiglie, è consentita l'uscita autonoma dalla scuola con esonero del personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Art. 9 - Uscita fuori orario regolamentare

- Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico.
- Le uscite fuori orario regolamentare sono consentite previa richiesta dell'esercente la patria potestà, sia per gli alunni di scuola primaria che per quelli di scuola secondaria.
- I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico l'uscita anticipata.
- Il collaboratore in servizio in portineria rileverà la firma del genitore/delegato sul registro delle uscite, annotando anche l'orario di uscita dell'alunno; **il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.**
- In caso di uscita anticipata, l'alunno sarà accompagnato dalla propria classe in portineria da un collaboratore di piano e consegnato al genitore/delegato;
- Nel caso in cui non ci sia disponibilità di personale, il collaboratore in servizio in portineria, dopo aver attuato la procedura di cui all'art. 6, preleverà personalmente l'alunno dalla propria classe per la successiva consegna al genitore/delegato.

Art. 10 - Vigilanza in classe e nei corridoi

Per evitare affollamenti inopportuni, **non** è consentito agli studenti l'utilizzo dei servizi igienici durante le

ricreazioni. L'uso è altresì concesso durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente presente in classe e con uscite dall'aula nell'ordine di uno studente alla volta.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

I docenti:

- sono tenuti **a trovarsi in classe 5 minuti prima** dell'orario fissato per l'inizio delle lezioni al fine di garantire un'adeguata accoglienza/vigilanza degli alunni al momento dell'ingresso in aula; **i docenti sono tenuti a stare a scuola 5 minuti prima pure in caso di entrata in ora successiva alla prima anche per agevolare eventuali cambi ora lezione;**
- sono tenuti alla vigilanza degli alunni loro affidati nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni;
- si asterranno dallo svolgimento di colloqui con i genitori durante le ore di insegnamento, concordando per casi particolarmente urgenti incontri in altri momenti non coincidenti con l'orario delle lezioni;
- non abbandoneranno mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico di vigilarla; **è assolutamente vietato recarsi in segreteria durante le ore di servizio sulla classe;**
- se per gravi e comprovati motivi e per assenze prolungate dovessero avere bisogno di allontanarsi dal posto di lavoro, devono darne immediata comunicazione al collaboratore in servizio sul piano in modo da garantire la vigilanza in classe e tempestiva comunicazione agli uffici di segreteria;
- **SCUOLA PRIMARIA:** provvederanno, fin dove possibile, a condurre i bambini al bagno tutti insieme a orari prestabiliti. Laddove ciò non fosse possibile, dopo aver accertato la presenza del collaboratore sul piano, provvederanno a mandare i bambini uno per volta come misura di contenimento del contagio;
- sensibilizzeranno gli alunni al rispetto delle regole sull'utilizzo dei servizi igienici onde evitare pericolosi allagamenti e situazioni di rischio o pericolo;
- non condurranno gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore (permanente annuale per le uscite nel quartiere, rilasciata di volta in volta per altre uscite) e del DS.

I collaboratori scolastici:

- non si allontaneranno dalla propria postazione di lavoro se non per gravi e comprovati motivi e solo dopo averne dato comunicazione agli uffici di segreteria, salvo disposizioni che attengono alla flessibilità;
- vigileranno affinché gli alunni rispettino beni e strumenti degli altri bambini conservati lungo i corridoi;
- non consentiranno l'ingresso dei genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti; in caso di ingressi non autorizzati se ne darà immediata comunicazione al Dirigente scolastico;
- vigileranno sugli alunni che si recano al bagno da soli e si accerteranno che vengano rispettate le regole sul corretto utilizzo dei servizi igienici. Qualunque problematica in tal senso dovrà tempestivamente essere comunicata in Direzione in forma scritta.

Art. 11 - Vigilanza durante l'intervallo

- Durante l'intervallo è indispensabile esercitare una stretta vigilanza. Evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e preferire che rimangano in classe vigilati dall'insegnante in servizio.

Art. 12 - Vigilanza nel cortile

- I docenti vigileranno affinché gli alunni svolgano giochi non pericolosi e adatti al contesto. Nel plesso Mazzini vigileranno affinché: non giochino a ridosso della porta pericolante a sinistra delle scale della palestra né a ridosso del portone attiguo al refettorio piccolo quando questo è aperto durante le ore di mensa;

- I docenti vigileranno affinché l'utilizzo dei servizi igienici, per gli alunni che ne manifestino la necessità, avvenga in sicurezza. Sono a disposizione per tali esigenze i servizi igienici della mensa. I docenti si porranno in prossimità delle vie di uscita dal cortile e di accesso ai servizi, in modo da vigilare sugli alunni che si recano ai bagni e avere contemporaneamente visuale anche sul resto della classe in cortile, eventualmente facendosi coadiuvare da altro docente presente. Qualora non disponibili i servizi igienici della mensa, i docenti accompagneranno il gruppo classe nella propria aula per l'utilizzo in sicurezza dei servizi igienici del piano.

Art. 13 - Vigilanza in caso di assenza di un docente

- Il collaboratore scolastico in servizio sul piano si accerterà dell'arrivo degli insegnanti in tutte le classi. In caso di assenza o ritardo, ne darà tempestiva comunicazione agli uffici di segreteria affinché venga disposta la sorveglianza degli alunni e, in caso di necessità, li vigilerà in attesa dell'arrivo del supplente.

Art. 14 - Genitori o delegati

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 15 - Cambio ora lezione

- I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico presente sul piano; in caso di cambio ora di più classi contemporaneamente il collaboratore vigilerà a distanza affinché gli alunni non escano dalle proprie aule; gli alunni saranno sensibilizzati a rimanere seduti e composti fino all'arrivo del docente dell'ora successiva; i docenti **effettueranno lo scambio nel tempo più breve possibile e senza indugio.**
- I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti **a stare a scuola 5 minuti prima** nel rispetto della massima puntualità.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di segreteria/Presidenza.

Art. 16 - Esperti esterni

La presenza di esperti è consentita qualora i progetti siano stati approvati dal Collegio dei Docenti nel quadro della progettualità di Istituto. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di **"esperti"** a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli **"esperti"** permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe medesima ad affiancare l'"esperto" per l'intera durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 17 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 18 - Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra, nei campi esterni, nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche e/o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali o spazi, avendo cura che gli alunni abbiano un comportamento consono al luogo educativo in cui si trovano. La sorveglianza nella palestra e durante l'attività motoria è affidata all'insegnante.

Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o in altri spazi devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 19 - Ritardi genitori

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

Art. 20 - Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe/delegato del DS deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore/delegato del DS darà comunicazione scritta al DS.

Art. 21 - Mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti.

Gli insegnanti presenti alla mensa solleciteranno gli alunni a una adeguata igiene personale (ad esempio lavarsi le mani, ...) e durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

VIGILANZA ALUNNI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI HA RILIEVO PRIMARIO RISPETTO AGLI ALTRI OBBLIGHI DI SERVIZIO

Tutti i docenti si atterranno alle seguenti disposizioni organizzative concernenti l'affidamento degli alunni privi del docente ad altri docenti in tutti i casi in cui non sia stato possibile garantire la sostituzione dei docenti assenti.

A tal proposito, si rammenta che gli insegnanti che si occupano delle sostituzioni e della gestione delle emergenze agiscono su espressa delega del Dirigente scolastico: ciascuna disposizione impartita dai suddetti docenti limitatamente alla gestione dell'affidamento delle classi e degli alunni è pertanto da ritenersi ordine di servizio formulato nell'ambito di tale delega e va puntualmente rispettato.

In caso di necessità e laddove non sia possibile reperire docente supplente, potrà essere disposta la suddivisione degli alunni in altre classi e/o l'accorpamento di più gruppi o classi qualora sia possibile collocarle in ambienti idonei alla presenza di un ampio numero di persone.

La necessità di garantire sempre la sicurezza degli alunni non consente che essi rimangano all'interno dell'edificio incustoditi, senza che siano affidati a un adulto che si occupi della loro tutela. Per questo motivo per ciascun docente la vigilanza degli alunni delle proprie classi o di alunni incustoditi di altre classi rappresenta un'attività prioritaria a cui non è consentito sottrarsi.

Sarà cura dell'Istituto mettere in atto tutte le soluzioni organizzative affinché tale circostanza sia il più

possibile limitata per evitare che possa costituire un impedimento al normale svolgimento dell'attività didattica.

Principale normativa di riferimento

- Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola www.istitutoviavolsinio.it
- CCNL comparto scuola 2006/2009 in particolare l'art. 29 e i profili di area del personale ata - Area A
- DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- DPR 235/2007 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 24/06/1998 n. 249)
- Art. 2048 del codice civile
- DL 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il DM n. 5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La Cassazione con sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013 ha affermato che "La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui **scaturisce, a carico dei dipendenti** di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, **accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi**, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni e impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare **senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo**".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Teodoro

La presente circolare sarà trasmessa via e-mail e pubblicata sul registro elettronico affinché ciascuna unità di personale anche supplente possa prenderne opportuna visione e conoscenza